

# SCHEMA TECNICA

## DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA DELLE OPERE IDRICHE 8/2020/R/idr (\*)

Con la delibera 8/2020/R/idr, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità di gestione e di utilizzo del *Fondo di garanzia delle opere idriche*, specificando i requisiti e le condizioni di accesso alla garanzia e definendo adeguati obblighi di rendicontazione, comunicazione e monitoraggio.

Il provvedimento dell'Autorità disciplina il *Fondo di garanzia delle opere idriche* - istituito dall'art. 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. "Collegato Ambientale") - in coerenza con quanto definito dal d.P.C.M. del 30 maggio 2019 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2019. Tale *Fondo* ha gli scopi di facilitare i gestori nell'accesso al credito (accrescendo la finanziabilità dei programmi di investimento e l'accelerazione degli interventi), di garantire il rischio connesso al trasferimento delle gestioni tra diversi operatori, e di contenere l'impatto tariffario (in modo da assicurare la sostenibilità sociale della tariffa e l'equilibrio economico e finanziario della gestione).

Con il provvedimento è stato altresì istituito, presso la Cassa per i servizi energetici ed ambientali (Csea), il *Comitato di valutazione* (previsto dall'articolo 9 del d.P.C.M. del 30 maggio 2019) con compiti di valutazione e analisi dei rischi e delle modalità operative del *Fondo*.

Le risorse destinate all'alimentazione del *Fondo* provengono da una specifica componente perequativa UI4, introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito delle regole di calcolo tariffario per il terzo periodo regolatorio MTI-3, e determinata in 0,4 euro/cent per metro cubo.

In particolare, la delibera 8/2020/R/idr, che segue il documento di consultazione 368/2019/R/idr, stabilisce:

### • **Ambito di applicazione**

Le garanzie del *Fondo* hanno ad oggetto:

- a) il *pagamento del valore di subentro riconosciuto*, la cui garanzia è prestata dal *Fondo* direttamente a beneficio del gestore (c.d. "gestore titolato");
- b) il *rimborso del credito* vantato dai soggetti finanziatori o investitori nei confronti del gestore titolato.

### • **Interventi prioritari ammissibili**

Gli interventi per la cui realizzazione può essere concessa la garanzia sono quelli di cui all'articolo 5 del d.P.C.M. 30 maggio 2019, in particolare:

- a) interventi *previsti nel Piano nazionale* definito all'art. 1, comma 516, della legge 205/2017, per la quota parte non finanziata con le risorse pubbliche assegnate al medesimo *Piano*;
- b) interventi *non ancora finanziati e avviati che si qualificano come necessari all'adeguamento delle infrastrutture idriche ai parametri di qualità tecnica* introdotti dall'Autorità (riconducibili ad es. all'adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative, al perseguimento di obiettivi di qualità della risorsa, al risanamento delle reti idriche anche ai fini del contenimento delle perdite), secondo criteri di priorità legati al livello di pianificazione e sostenibilità finanziaria;
- c) interventi riguardanti *piccole dighe non inseriti nel Piano nazionale*, già dotati di proprio finanziamento e che perseguono le medesime finalità degli interventi di cui al punto precedente.

### • **Operazioni ammesse**

Le operazioni di finanziamento ammissibili alla garanzia di *rimborso del credito* sono i contratti di finanziamento a medio/lungo termine sottoscritti con i soggetti finanziatori previsti dal d.P.C.M. 30 maggio 2019 (banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti, Banca europea degli investimenti) e le

obbligazioni o altri titoli di debito di cui siano titolari i soggetti investitori individuati dal richiamato decreto. Resta comunque salva la possibilità di proporre all’Autorità l’ammissione a garanzia anche per altre operazioni di finanziamento, se necessaria ai fini del contenimento degli oneri ad esse connessi.

La garanzia del *valore di subentro riconosciuto*, dovuto al gestore uscente, può essere prevista nei casi di subentro alle gestioni salvaguardate e di subentro alla gestione unica d’ambito. In tali casi, il pagamento del valore di subentro deve essere corrisposto entro il 90esimo giorno antecedente l’avvio del nuovo affidamento.

- **Requisiti soggettivi**

Possono richiedere le garanzie:

a) nell’ambito del Servizio Idrico Integrato (SII):

- i gestori affidatari,
- i gestori salvaguardati,
- i fornitori all’ingrosso di servizi idrici a soggetti diversi dagli utenti finali domestici, nonché i soggetti qualificati come *common carrier* assoggettabili ai medesimi obiettivi di qualità previsti per le attività all’ingrosso;

b) i gestori di dighe (e opere di derivazione e adduzione delle stesse) funzionali al SII.

L’ammissibilità dei soggetti all’ottenimento delle garanzie è subordinata:

a) all’assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del soggetto beneficiario;

b) all’ottemperanza del soggetto alla regolazione dell’Autorità (adozione ed approvazione dello specifico schema regolatorio, composto dal programma degli interventi, dal piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione).

- **Entità della garanzia**

L’entità della garanzia, a copertura parziale dell’ammontare dell’operazione finanziaria ammissibile, è proposta dal gestore titolato – in accordo con l’Ente di governo dell’ambito o soggetto competente – e varia:

a) per i soggetti regolati, dal 30% all’80%.

Il valore proposto è valutato dall’Autorità previo parere da parte del “Comitato di valutazione”, tenuto conto della capienza del *Fondo* e dei seguenti fattori:

- i tassi di realizzazione e la capacità operativa del gestore,
- il grado di patrimonializzazione del gestore (rapporto tra patrimonio netto e capitale investito netto, decurtato di quello relativo ai contributi a fondo perduto),
- la durata del finanziamento,
- l’assetto istituzionale (la piena operatività dell’EGA e l’affidamento del servizio),
- la rilevanza strategica dell’intervento;

b) per i soggetti non regolati, fino ad un massimale dell’80%.

Per la valutazione della garanzia proposta possono essere considerati i fattori utilizzati con riferimento ai gestori regolati, laddove risultino applicabili anche al gestore titolato non regolato.

- **Copertura degli oneri di gestione**

I costi di gestione del *Fondo* trovano copertura nel limite massimo del 2 per cento delle risorse derivanti dalla componente perequativa UI4.

Il costo della garanzia, versato a Csea da parte dei soggetti non regolati beneficiari, è determinato sulla base delle stime compiute dal *Comitato di valutazione* anche tenuto conto della rischiosità dell’operazione garantita e dell’entità della garanzia concessa.

- **Modalità di richiesta e rilascio della garanzia**

Tra i contenuti minimi dell’istanza di richiesta della garanzia rilevano in particolare:

a) la descrizione dettagliata dell’operazione,

- b) la descrizione dell'intervento da sostenere tramite il ricorso alla garanzia (tipologia, impatto, obiettivo di qualità tecnica intercettato, eventuale sinergia con SII in caso di dighe, cronoprogramma),
- c) la relazione sulle fonti di finanziamento che caratterizzano la gestione (composizione ed eventuale sussistenza di risorse pubbliche).

Il provvedimento di accoglimento dell'istanza, con il quale l'Autorità autorizza Csea al rilascio della garanzia, definisce:

- a) le modalità e i termini di rilascio della garanzia,
- b) eventuali condizionalità specifiche, a carattere individuale, volte al superamento di criticità che caratterizzino la gestione,
- c) le modalità di accantonamento, in misura non inferiore all'8% dell'importo garantito.

#### • **Obblighi di rendicontazione e comunicazione**

Il soggetto beneficiario della garanzia deve fornire (entro 30 giorni) le informazioni anagrafiche del progetto. L'Ente di governo dell'ambito deve attestare l'aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) ed informare annualmente l'Autorità e Csea sullo stato di avanzamento dell'intervento, aggiornando il cronoprogramma finanziario e motivando eventuali criticità.

Csea deve comunicare periodicamente ai Ministeri competenti (MIT, MATTM, MEF e MISE) e all'Autorità le garanzie concesse in modo dettagliato, fornire semestralmente al MEF e all'Autorità una relazione di monitoraggio in ordine alla rischiosità del portafoglio del *Fondo* e alla sua adeguatezza, nonché fornire tempestivamente le informazioni necessarie al fine di contenere gli oneri connessi all'attivazione della garanzia di Stato che assiste la garanzia del *Fondo* (disciplinata dal D.M. 19 novembre 2019).

L'Autorità e il MIT relazionano annualmente alla Conferenza unificata l'operatività del *Fondo* e lo stato di avanzamento degli interventi per i quali è stata concessa la garanzia. Le medesime informazioni saranno pubblicate dall'Autorità con cadenza annuale sul proprio sito internet.

#### • **Escussione, surroga e revoca della garanzia**

La richiesta di escussione della garanzia del *Fondo* va presentata dal soggetto creditore all'Autorità e alla Csea, trascorsi infruttuosamente 60 giorni (dalla richiesta di pagamento al soggetto beneficiario in caso di rimborso del credito, ovvero dalla scadenza dei termini per il pagamento del valore di subentro).

Con l'avvenuta escussione della garanzia, il *Fondo* è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale.

Laddove si verificano le condizioni per escutere la garanzia, il gestore titolato (il gestore subentrante in caso di garanzia del valore di subentro) è tenuto alla sua restituzione in forma rateizzata non superiore a 24 mesi. La somma da restituire è pari all'importo versato dalla Csea per l'intervento considerato, cui si sommano i costi di garanzia eventualmente non ancora versati, ed è maggiorata dell'importo degli interessi.

L'Autorità può disporre la revoca anticipata della garanzia al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle specifiche condizionalità al rilascio della garanzia,
- b) mancato adempimento agli obblighi di rendicontazione e comunicazione entro un anno dalla sussistenza del relativo obbligo e nei termini indicati dall'Autorità, nonché di incongruenze rilevate nella rendicontazione delle risorse, o distorsione delle medesime rispetto alle finalità del *Fondo*,
- c) venir meno dei criteri di priorità dell'intervento o dei requisiti soggettivi del beneficiario, nonché pronuncia di sentenze di condanna passate in giudicato su illeciti di pertinenza del progetto ammesso a garanzia.

(\* La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento)